

Publicato il 27/11/2023

N. 00952/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00798/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Bagnadentro, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Boursier e  
Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  
e domicilio eletto presso lo studio Isabella Tassone in Torino, via Corte  
D'Appello 16;

*nei confronti*

-OMISSIS- (anche individuato come -OMISSIS-), non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

a) del provvedimento emesso in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-  
dalla Città di Torino del Responsabile del Procedimento Arch.-OMISSIS-del  
Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata Divisione Edilizia Privata –

verifica segnalazioni Certificate di Inizio Attività, prot. Edilizia n. -OMISSIS-  
avente ad oggetto “Ordine di non eseguire l'intervento edilizio”

b) del Provvedimento della Città di Torino confermativo del predetto  
notificato in data 11.07.2023 emesso dall'Arch.-OMISSIS-

c) di ogni altro atto ad essi preparatori, presupposti, consequenziali e  
comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Marco  
Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La presente controversia ha ad oggetto la censurata determinazione  
inibitoria del Comune di Torino emessa nell'ambito del procedimento di Scia  
in sostituzione del permesso di costruire avviato dal c-OMISSIS-; l'intervento  
edilizio consiste nella realizzazione di un ascensore nel cortile interno comune  
a più stabili, in presenza di vincolo storico-artistico ex art. 21 d. lgs.42/2004 a  
tutela del complesso interessato.

2. In particolare, l'opera in questione è finalizzata, secondo la prospettazione  
articolata nelle difese di parte ricorrente, alla migliore accessibilità degli  
immobili situati ai piani più elevati dello stabile posto al civico -OMISSIS-,  
attualmente non serviti da impianto di ascensore, da intendersi pertanto quale  
opera volta al superamento delle barriere architettoniche; alla luce di tale  
obiettivo, sarebbe posta a garanzia della piena fruibilità dei diritti alla  
accessibilità dell'abitazione dei proprietari e residenti degli alloggi ivi situati,  
portatori di qualificate esigenze in ragione delle rappresentate condizioni  
anagrafiche e di salute (docc. 22, 23 e 24). Tali esigenze e condizioni, tuttavia,  
non compaiono nella documentazione presentata con la Scia ma risultano  
manifestate successivamente (doc.16 ricorrente, in sede di contraddittorio

sussequente alla richiesta documentale del Comune di Torino, doc. 15 ricorrente).

3. In data 2.12.2021 l'Assemblea del **condominio** esponente deliberava "(...) per quanto di competenza, di autorizzare l'esecuzione dell'opera progettata (...). Rimette ai condomini promotori dell'opera (...) l'individuazione dell'impresa appaltatrice e dei professionisti da incaricare per ogni attività connessa all'acquisizione della prescritta autorizzazione della competente Soprintendenza, in relazione al vincolo storico-artistico gravante sull'edificio, nonché alla preparazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto. Rimette altresì ai predetti condomini di acquisire le opportune intese con il **condominio** -OMISSIS- bis e, per quanto possa occorrere, con le proprietà individuali. Il tutto con salvezza dei diritti dei condominii confinanti, dei singoli condomini e dei terzi, nonché della citata Soprintendenza" (doc. 3 ricorrente).

4. Per quanto di interesse nel presente ricorso, risulta che il cortile comune a più stabili sia in uso ai condomini individuati dai civici -OMISSIS- (ricorrente), -OMISSIS- (alternativamente individuato come -OMISSIS- bis, controinteressato) e -OMISSIS- scale A e B; soltanto quest'ultimo risulta aver dichiarato espressamente il proprio assenso all'intervento con nota datata 11.09.2023 (doc. 30 ricorrente), mentre alcuni condomini appartenenti al **condominio** controinteressato nonché il **condominio** stesso risultano aver contestato per il tramite del proprio legale numerosi profili relativi all'intervento in questione, dai quali emerge che nessun assenso risulta prestato (docc. 5, 7 ricorrente).

5. In data 5.10.2022 il **condominio** corrente al civico -OMISSIS- depositava Scia alternativa al Permesso di costruire (docc. 4, suddiviso in sede di produzione documentale nel presente giudizio nelle parti 1,2,3 e 4) qualificando l'intervento "Ristrutturazione pesante di cui agli artt. 10, comma 1, lettera c), 20 e 23, comma 01, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001" ed espressamente dichiarando, tramite la valorizzazione dei campi previsti nel modulo di presentazione telematico di cui al sistema MUDE Piemonte, "che le opere previste riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale come deliberato

dall'assemblea di **condominio**”, “di avere titolarità esclusiva all'esecuzione delle opere edilizie”, nonché “non esistono diritti reali di terzi soggetti” (Doc. 4 ricorrente richiamato, parte terza, pagg. 13 e 14).

6. In data 2.12.2022 il sodalizio istante depositava integrazione documentale (protocollata il successivo 6.12.2022) tramite il sistema MUDE Piemonte (doc. 12 ricorrente).

7. In data -OMISSIS-.01.2023 la competente Soprintendenza si esprimeva favorevolmente in relazione al progetto sottoposto “(...) vista la documentazione progettuale allegata, viste le integrazioni fornite con nota prot. n. 50 del 03/01/2023, che modificano e sostituiscono parzialmente la proposta progettuale iniziale, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza ai sensi dell'art 21 del d.lgs 42/2004 e s.m.i l'esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali integrativi (prot. 0050 del 03/01/2023)” (doc. 13 ricorrente).

8. In data 9.3.2023 la Commissione Locale del Paesaggio parimenti esprimeva “parere favorevole alla sua approvazione ai sensi dell'art. 49, comma 7, della L.R. 56/77 a condizione che i traversi del castelletto dell'ascensore siano in linea con la scansione dei balconi e il basamento sia cieco” (doc. Verbale n. 5 / 2023 della Seduta del 09/03/2023, pag. 6).

9. In data 7.3.2023 il Comune intimato richiedeva all'istante di integrare la documentazione versata agli atti come segue “(...) nuovi disegni con:

- verifica distanze ascensore/fabbricati limitrofi come da Codice Civile (indicare quote)
- planimetria cortile estesa anche ai fabbricati limitrofi”;

formulando contestualmente le ulteriori precisazioni di seguito trascritte: “Per realizzazione di ascensore da realizzarsi su fondo/proprietà altrui: Nel caso in cui il fabbricato oggetto di intervento fosse posto a confine, tra due fondi di proprietà distinte, e la realizzazione dell'ascensore dovesse interessare parte dell'altrui sede, ai fini della acquisizione della piena titolarità alla presentazione dell'istanza edilizia e non a garanzia/tutela dei diritti di natura privatistica, dovrà essere prodotto idoneo atto di assenso sottoscritto dal soggetto proprietario del fondo adiacente”. (doc. 15 ricorrente).

10. In data 7.04.2023 (protocolgate dal Comune di Torino il 11.04.2023, doc. 16 ricorrente) l'istante per il tramite del professionista incaricato riscontrava la richiesta di integrazione documentale, rappresentando che *“(..)* l'ascensore oggetto della pratica stessa, in quanto costituente impianto tecnologico diretto ad eliminare le barriere architettoniche (al quarto e quinto piano dell'edificio abitano una sessantacinquenne invalida al 100% e una novantacinquenne), costituisce mero volume tecnico privo dei requisiti della “costruzione” rilevante ai fini del calcolo del rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 Cod. Civ. (...)”; argomentando altresì che, anche prescindendo dalle circostanze in ultimo dedotte, *“nella fattispecie in esame soccorre la previsione di cui all'art. 79, II comma, TU Edilizia poiché nella fattispecie lo spazio in cui verrebbe collocato l'ascensore costituisce area di uso comune al fabbricato limitrofo costituito dal **Condominio** Piazza Vittorio Veneto -OMISSIS- bis e anche sotto questo profilo il manufatto non rileva ai fini del calcolo delle distanze”*.

In relazione al richiesto assenso delle proprietà confinanti, l'istante segnalava *“l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 30838 del 26.11.20-OMISSIS-) che ha affermato in modo incontrovertibile il “principio di solidarietà condominiale”, esteso anche ai fabbricati che insistono su corte comune o di uso comune in forza del quale l'esigenza di eliminare le barriere architettoniche a favore di disabili prevale sui diritti di veduta e di distanza previsti dagli artt. 873 e 907 Cod. Civ.”*.

Inoltre, respingeva il rilievo comunale circa la collocazione dell'impianto in *re aliena*, ritenendo che *“non soccorre nella fattispecie in esame l'ipotesi di ascensore da realizzarsi su fondo/proprietà altrui, poiché esso verrebbe collocato interamente su corte di uso comune ma di proprietà del **Condominio** richiedente e, per tutte le ragioni esposte, non è necessario dunque un atto di assenso del soggetto proprietario del fondo adiacente”*.

Conclusivamente, lo stesso ricorrente richiedeva di valersi delle tavole progettuali già oggetto di approvazione dell'intervento da parte della competente Soprintendenza.

11. In data 11.4.2023 veniva quindi acquisita con le integrazioni sopra richiamate la nuova e definitiva soluzione progettuale, necessitante ad avviso

del Comune resistente di nuova positiva valutazione da parte della Soprintendenza (doc. -OMISSIS- ricorrente).

12. In data 22.6.2023 il Comune di Torino in riferimento alla SCIA di cui alla presente controversia comunicava *“che non sussistono i presupposti di conformità previsti dall'art. 22 del D.P.R. 380/01. Si ordina, pertanto, di non effettuare l'intervento richiesto, per i seguenti motivi: si richiede dichiarazione attestante la conformità a quanto prescritto dall'art. 79 del TUE. Pertanto ai fini della acquisizione della piena titolarità della presente istanza edilizia e a garanzia/tutela dei diritti di natura privatistica, dovrà essere prodotto idoneo atto di assenso sottoscritto dal soggetto proprietario del fabbricato adiacente”* (doc. -OMISSIS- ricorrente).

13. In relazione alla determinazione dell'Ente Locale, in data 3.7.2023 parte ricorrente formulata articolate osservazioni e contestazioni, sostanzialmente riprodotte nel successivo atto introduttivo al presente giudizio (doc. 18 ricorrente) respinte dal Comune con nota del 11.7.2023 (doc. -OMISSIS- ricorrente).

14. Avverso gli atti di cui all'epigrafe insorgeva il **condominio** odierno ricorrente unitamente ad alcuni condomini dello stabile, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e articolando le proprie difese su tre motivi di ricorso, di seguito trascritti:

- 1) Violazione dell'art. 23 comma 1 e 6 del DPR 380/2001;
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 del DPR 380/2021, e degli artt. 1102 e 1120 cod. civ., erroneo presupposto di fatto e di diritto, carenza di istruttoria;
- 3) Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, erroneo presupposto di fatto, contraddittorietà della motivazione.

Concludeva altresì per l'acquisizione in via istruttoria dell'intera sequenza di atti relativi al procedimento.

15. Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, articolando le proprie difese e concludendo per il rigetto del ricorso.

16. Alla Camera di Consiglio del 7.11.2023 il Collegio preannunciava la possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione.

-OMISSIS-. Il Collegio ritiene di decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.

18. Il ricorso è infondato.

-OMISSIS-. Assume carattere preliminare e dirimente lo scrutinio della piena titolarità dell'iniziativa edilizia *de qua*. A tali fini, il Collegio rileva in via incidentale che, in assenza di titolo contrario, il cortile posto al servizio di più stabili si presume comune: *“La presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 11-OMISSIS- c.c., si reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale”* (ex multis, con ulteriore richiamo ai numerosi precedenti in termini Cass. Civ., II, 28.12.2022 n. 3-OMISSIS-95).

Orbene, dall'esame della documentazione di causa non risulta prodotto il richiamato titolo contrario, né fornita prova in merito alla sussistenza di un diritto dominicale esclusivo in capo al **condominio** ricorrente sulla porzione di cortile oggetto di intervento, non potendo lo stesso desumersi neppure dalla documentazione catastale depositata (doc. 28 ricorrente) o dal regolamento condominiale rappresentante – secondo prospettazione non contestata – un assetto dell'area superato in quanto non contemplante lo stabile controinteressato e, comunque, comprendente all'art. 2 il cortile tra le *“cose comuni a tutti i condomini”* (prodotto in allegato doc. 8a resistente).

Al contrario, l'operare della richiamata presunzione legale è supportata dalla dichiarazione confessoria resa dallo stesso ricorrente *“(…) dallo storico dei dati catastali (docc. 27 e 28) si evince che il mappale in questione (cortile condominiale) è il 106 e che la congiunzione indica comune o di uso comune a tutti gli edifici che si affacciano su esso e dunque ai tre condomini, che, pertanto, possono considerarsi, ai fini dell'utilizzo di*

*tale bene, un supercondominio ai sensi dell'art. 11-OMISSIS- bis cod. civ.*" (pag. 8 del ricorso).

Non può, pertanto, ritenersi provata l'opposta affermazione resa dal ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale con l'Amministrazione (doc. 16 ricorrente).

20. L'inquadramento della fattispecie nei termini esposti consente di escludere che in capo all'istante potesse concentrarsi la piena legittimazione alla presentazione della Scia in sostituzione del permesso di costruire, né che potesse ritenersi corretto escludere tout court la presenza di diritti di terzi sull'area oggetto di intervento. Tale affermazione, infatti, avrebbe potuto trovare riscontro laddove ad autorizzare l'ascensore fosse stato il richiamato "supercondominio" e non uno soltanto degli stabili che ne fanno parte.

21. Alla luce delle superiori coordinate, non può ritenersi tardivo il contestato intervento del Comune, nè consolidata e definitivamente produttiva di effetti la Scia presentata: per un verso, infatti, il **condominio** istante non ha provato la disponibilità esclusiva dell'area, per altro verso il progetto risultava ancora oggetto di variante e pertanto in fase di definizione, come dimostrato dal fatto che il nuovo parere della Soprintendenza è stato rilasciato in data successiva anche alla decisione inibitoria da parte del Comune "vista l'autorizzazione prot. n. 751 del -OMISSIS-/01/2023 di cui la presente costituisce variante, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza ai sensi dell'art 21 del d.lgs 42/2004 e s.m.i l'esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali" (doc. 20 ricorrente).

22. Per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, a "*fronte di un intervento edilizio che risulti soggetto al preventivo rilascio di un permesso di costruire (art. 20 DPR n. 241/90) ovvero che rientri nel novero di quelle attività che possono essere realizzate previa segnalazione certificata, sia essa o meno alternativa al permesso di costruire (artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001), la pubblica amministrazione è sempre tenuta ad accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto intervento. Più precisamente, la p.a. deve accertare che l'istante sia proprietario*



*dell'immobile oggetto dell'attività edilizia proposta o che, comunque, abbia un titolo di disponibilità tale da giustificare la realizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02 novembre 2018, n.1640; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143; sez. VI, 22 maggio 2018, n. 30487; sez. IV, 7 settembre 2016, n.3823; sez. V, 4 aprile 2012, n. - OMISSIS-90). Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ogni qual volta è nota la situazione di comproprietà dell'immobile oggetto di intervento, l'ente locale è tenuto ad accertare che vi sia l'assenso di tutti i comunisti coinvolti, senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2018, n.2121; sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4676; Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654)” (Tar Calabria, II, 10.01.20-OMISSIS- n. 56).*

23. Non soccorre ad una differente ricostruzione la richiamata disciplina in materia di superamento delle barriere architettoniche poiché quest'ultima, facendo espressamente salvo il disposto di cui agli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile, conferisce particolari poteri e facoltà ai soggetti portatori di specifiche esigenze, presupponendo comunque, al fine di legittimare iniziative unilaterali, il pieno coinvolgimento del **condominio** e degli aventi diritto sulle parti comuni; risultano, inoltre, eseguibili senza la favorevole decisione del sodalizio soltanto interventi minori (art. 2 comma 2 L. 13/89 “*Nel caso in cui il **condominio** rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages*”), diversi da quello oggetto della presente controversia.

24. Peraltro, nel caso di specie, non risulta che la Scia sia stata depositata direttamente dai soggetti portatori delle richiamate, specifiche esigenze (menzionate soltanto in sede di successivo contraddittorio procedimentale),

né che la delibera condominiale del solo sodalizio ricorrente abbia inteso procedere richiamando direttamente tali disposizioni; al contrario, tale delibera presuppone come necessarie *“le opportune intese con il **condominio** -OMISSIS- bis e, per quanto possa occorrere, con le proprietà individuali”* (doc. 4 ricorrente).

25. Parimenti, nei limiti della vicenda procedimentale oggetto di censura, non risulta pertinente e tempestivo il richiamo alla c.d. “solidarietà condominiale”, poiché quest’ultima – nel radicare le facoltà di intervento di ciascun comunista nella disciplina dell’art. 1102 Cod. Civ. *“(Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa)”* – presuppone l’iniziativa diretta dello stesso partecipante alla comunione e la prova rigorosa della compatibilità della stessa con i pari diritti degli altri contitolari; la valutazione in merito al relativo bilanciamento presuppone pertanto – quantomeno - che tutti i soggetti aventi diritto sulle parti comuni siano interpellati: nel caso di specie, quanto al controinteressato stabile di cui al civico -OMISSIS- (o -OMISSIS- bis), tale propedeutica iniziativa risulta di fatto pretermessa, nè può trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti di surrogarla in sede procedimentale, pretendendo il rilascio di un titolo edilizio da parte dell’amministrazione che ignori tale profilo.

26. In sintesi, il Collegio ritiene che plurimi, coerenti elementi militino per il rigetto delle censure:

- il progetto nell’ultima elaborazione depositata necessitava del nuovo, positivo assenso della Soprintendenza, che, come chiarito, risulta essersi nuovamente espressa, significativamente non ritenendo – sebbene le modifiche risultassero di lieve entità e non comprendenti, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune intimato, interventi sulla facciata - superfluo il proprio nuovo pronunciamento;
- l’iniziativa edilizia in questione risulta assunta da un **condominio** in assenza degli assensi e della prova in merito al compiuto coinvolgimento di tutti gli

altri stabili che parimenti fanno uso della cosa comune;

- la Scia depositata – nell'escludere erroneamente la sussistenza di diritti di terzi - non contiene alcuna documentazione relativa all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione diretta dell'art. 1102 cod. civ. e il conseguente esercizio da parte dei singoli condomini dei poteri riconosciuti dalla giurisprudenza ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento (in primis indispensabilità e assenza di alternative);

- il verbale assembleare – seppure riferito al solo **condominio** ricorrente - autorizza l'intervento subordinandolo proprio ai richiamati e non acquisiti assensi dello stabile confinante;

- la stessa ipotesi di parte ricorrente di ulteriore modifica del progetto onde consentire l'eventuale fruizione dell'impianto anche ai condomini del predetto stabile controinteressato è di per sé ulteriormente sintomatica del mancato, necessario e propedeutico confronto e del tentativo di imporre in sede procedimentale un assetto di interessi idoneo potenzialmente a pregiudicare, tra l'altro, i diritti di terzi.

27. Alla luce delle considerazioni svolte, non è censurabile la decisione del Comune di richiedere gli assensi degli stabili confinanti, onde acquisire, in uno con gli elementi idonei ad accertare la piena legittimazione all'iniziativa edilizia (e quindi l'idoneità di quest'ultima a produrre i relativi effetti tipici), anche le determinazioni dei titolari di potenziali diritti confliggenti. Ciò in consonanza con il pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa che ha declinato la problematica anzidetta nei termini che seguono: *“Per altro verso, la regola generale, per cui il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti dei terzi, sui quali quindi il Comune non è tenuto a svolgere particolari indagini, trova un limite nei casi in cui, come in quello presente, il Comune stesso sappia che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è contestato; in tal caso, si ritiene che l'ente debba compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto (in termini, Cons. Stato, IV, 23 dicembre 20-OMISSIS-,n.6394; vedi anche id., IV, 14 gennaio 20-*

*OMISSIS*-, n. 310; *id.*, V, 8 novembre 2011, n.5894)” (Cons. Stato, VI, 24.7.2020 n. 4745).

28. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di giudizio possono trovare compensazione alla luce della particolarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marco Costa, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marco Costa**

**IL PRESIDENTE**  
**Gianluca Bellucci**

IL SEGRETARIO